STATUTO FEDERAZIONE

"ALLEANZA PROFESSIONI PER L'ITALIA" - FAPLI

Articolo 1
(FAPLI)

1. Il presente Statuto istituisce e disciplina la Federazione Alleanza Professioni per l'Italia (FAPLI) ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, di seguito anche solo Federazione.

2. La Federazione ha sede in Roma.

3. Il Comitato direttivo ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni o rappresentanze e di sopprimerli.

4. Il trasferimento o l'istituzione di sedi secondarie non comportano modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione.

Articolo 2
(Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli enti federati e gli organi della Federazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento per lo svolgimento delle attività svolte dalla Federazione stessa.

Articolo 3
(Scopo e oggetto)

1. La Federazione non ha scopo di lucro e opera a livello nazionale in conformità alle norme di legge che disciplinano l'istituzione e il funzionamento degli enti associativi, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli enti federati e nella consapevolezza delle rispettive funzioni e specificità, al fine di:

a) conseguire un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni, adeguata all'importanza del ruolo svolto dai professionisti nella vita economica e sociale del Paese, sui temi di interesse complessivi delle professioni aderenti all'organo;

b) porre in essere iniziative e programmi unitari per la tutela e la promozione dei valori di libertà propri delle professioni e degli interessi morali, giuridici ed economici ad esse comuni;

c) promuovere l'integrazione e il coordinamento interprofessionale nella società civile.

2. La Federazione può aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle Indicate al comma precedente.

3. La Federazione può promuovere anche la costituzione di fondazioni/centri studi per finalità di studio, ricerca e diffusione del patrimonio culturale delle professioni.

4. Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo 4, la Federazione svolge le seguenti attività:

a) assume iniziative nell'interesse degli enti federati nei confronti delle Istituzioni, della pubblica amministrazione, di altre associazioni di categoria e di ogni altro soggetto con il quale i federati siano interessati a intrattenere rapporti;

b) promuove lo studio dei temi tecnici, economici, giuridici, sanitari e sociali di interesse degli enti federati;

c) rappresenta tutti gli enti federati sui temi di interesse dei professionisti italiani;

d) promuove attività informativa, intrattenendo rapporti con gli organi d'informazione;

e) la Federazione assume come riferimento per le proprie attività il Manifesto delle Professioni, presentato nella manifestazione del 30 novembre 2017 a Roma e approvato dal CUP, dalla RPT e dall'ADEPP, nonché da tutti gli ulteriori enti aderenti.

Articolo 4
(Durata)

La durata della FAPLI è illimitata. Il suo scioglimento è disposto con deliberazione del Comitato direttivo.

Articolo 5
(Fondatori)

1. La Federazione è costituita dai seguenti enti federati fondatori:

a) il Comitato Unitario delle Professioni (di seguito anche CUP);

b) la Rete delle Professioni Tecniche (di seguito anche "RPT");

c) l'Associazione degli Enti di Previdenza Privatizzati (di seguito anche "ADEPP").

Articolo 6
(Recesso)

1. Ogni ente federato può esercitare il diritto di recesso dalla Federazione, con dichiarazione da comunicare mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al Comitato Direttivo della Federazione. Il recesso ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato almeno sei mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell'anno solare successivo.

2. In conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli enti federati ai sensi del comma precedente, il Consiglio direttivo può disporre lo scioglimento della Federazione. Qualora il numero degli enti federati rimanenti sia inferiore a due, il Consiglio direttivo dispone lo scioglimento immediato della Federazione.

Articolo 7
(Cessazione dell'iscrizione alla Federazione)

1. L'esclusione degli enti federati può essere deliberata dal Comitato direttivo per gravi motivi.

2. In particolare, costituiscono gravi motivi di esclusione:

a) qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi della Federazione e degli obblighi che ne scaturiscono;
b) il perseguimento di interessi in conflitto con le finalità o gli interessi della Federazione;
c) gravi inadempimenti agli obblighi contributivi.

3. Costituisce grave inadempimento agli obblighi contributivi il mancato versamento della quota di partecipazione alla Federazione per due esercizi consecutivi.

4. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'ente federato responsabile, entro 15 giorni dalla sua deliberazione, dal Rappresentante Unitario della Federazione mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. L'ente federato receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune, conservando l'obbligo di versare le quote di partecipazione alla Federazione maturate fino al giorno del recesso o dell'esclusione.

6. La qualità di ente federato non è trasmissibile.

Articolo 8
(Organi)

1. Sono organi della Federazione:

a) La Conferenza Permanente delle Professioni Italiane;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Ufficio di Coordinamento;
d) Il Coordinatore;
e) Il Revisori dei conti.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

3. La partecipazione dei membri del Comitato Direttivo alle riunioni della Conferenza Permanente delle Professioni Italiane non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 9
(Conferenza Permanente delle Professioni Italiane)

1. La Conferenza Permanente delle Professioni Italiane è composta dal Presidente per ognuno dei seguenti organismi, o suo delegato:

a) I Consigli degli Ordini e dei Collegi Nazionali aderenti al CUP;
b) i Consigli degli Ordini e dei Collegi Nazionali aderenti alla RPT;
c) le Casse di Previdenza aderenti all'ADEPP.

La Conferenza svolge un ruolo consultivo e propositivo.

2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno:

- in via ordinaria presso la sede della Federazione o in altro luogo,
- su convocazione del Coordinatore, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno uno degli enti partecipanti fondatori con indicazione degli argomenti da trattare.

4. Le riunioni della Conferenza sono presiedute dal Coordinatore della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Coordinatore Vicario.

Articolo 10
(Comitato direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è composto da tre rappresentanti per ciascun ente federato fondatore, su indicazione di questo. Sono membri di diritto i Presidenti/Coordinatori del CUP, della RPT e dell'ADEPP in carica.

2. Ciascun componente del Comitato Direttivo ha diritto di esprimere un voto.

3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno due rappresentanti per ciascun ente federato fondatore. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascun componente, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare alle riunioni del Comitato Direttivo con delega scritta rilasciata all'uopo, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte della Federazione.

5. Al Comitato Direttivo spettano i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, in particolare:

- la vigilanza sul funzionamento di tutti i servizi tecnici amministrativi erogati dalla Federazione;
- la vigilanza sul funzionamento delle iniziative promosse dalla Federazione;
- l'approvazione delle linee strategiche di attività annuali della Federazione;
- la determinazione della quota di partecipazione;
- la formulazione di proposte relative alla promozione e allo svolgimento di attività e manifestazioni riconducibili alle finalità del presente Statuto e la cura dei rapporti con associazioni italiane e straniere;
- la realizzazione delle attività e delle manifestazioni di cui al punto precedente;
- la rappresentanza delle libere professioni nei rapporti con le istituzioni, la politica e le altre forze sociali.

Articolo 11
(Ufficio di Coordinamento)

1. L'Ufficio di Coordinamento è composto dal Coordinatore della Federazione, dal Vice Coordinatore con funzioni vicarie e di Segretario e dal Vice Coordinatore con funzioni di Tesoriere. Il Coordinatore della Federazione e il Vice Coordinatore con funzioni vicarie e di Segretario sono i membri di diritto del Comitato Direttivo provenienti dal CUP e dalla RPT, designati secondo i criteri di cui al successivo articolo 12. Il Vice Coordinatore con funzioni di Tesoriere è il membro di diritto del Comitato Direttivo proveniente dall'ADEPP.

Articolo 12
(Coordinatore e altre cariche)

1. Il Coordinatore rappresenta legalmente la Federazione, anche in giudizio. Esprime all'esterno la posizione e l'orientamento della Federazione e sovrintende alla conduzione di tutte le attività ad essa spettanti in base allo Statuto. Convoca e presiede il Comitato direttivo e l'Ufficio di Coordinamento e le riunioni della Conferenza Permanente delle Professioni Italiane.

2. Gli incarichi di Coordinatore e di Vice Coordinatore Vicario hanno durata annuale. La loro assunzione è subordinata alla titolarità dell'incarico di Presidente o Coordinatore dell'ente federato di provenienza.

3. Al fine di garantire la massima democraticità e rappresentatività degli enti federati nella gestione della Federazione, l'incarico di Coordinatore è attribuito a rotazione ai membri di diritto del Comitato Direttivo provenienti dal del CUP e della RPT, come di seguito specificato.

4. All'atto della costituzione della Federazione, l'incarico di Coordinatore sarà assunto dal membro di diritto del Comitato Direttivo proveniente dal ……., mentre l'incarico di Vice Coordinatore Vicario sarà assunto dal membro di diritto del Comitato Direttivo proveniente dal ……. . Alla prima scadenza, l'incarico di Coordinatore sarà assunto dal membro di diritto del Comitato Direttivo proveniente dal ……., mentre l'incarico di Vice Coordinatore Vicario sarà assunto dal membro di diritto del Comitato Direttivo proveniente dal ……., a condizione che entrambi risultino titolari dell'incarico di Presidente o Coordinatore dell'ente federato di provenienza. Il suddetto criterio di assegnazione degli incarichi di Coordinatore e di Vice Coordinatore Vicario sarà replicato a partire dal secondo anno di attività della Federazione.

5. Il Vice Coordinatore Vicario con funzioni di Segretario sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni in cui è espressamente delegato; organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e della Conferenza. È responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Coordinatore.

6. Il Vice Coordinatore con funzioni di Tesoriere cura la gestione della cassa della Federazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

Articolo 13
(Revisore dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti è nominato dal Comitato direttivo e dura in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, in ogni caso non inferiore a tre esercizi.

2. Il Revisore procede al controllo della gestione contabile della Federazione almeno ogni quattro mesi, nonché ogni volta che il Coordinatore lo ritenga opportuno. Di tali controlli conserva memoria scritta. In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo predispone una relazione sul risultato della revisione concernente il rispetto delle norme di legge e dello statuto e sulla corretta attività gestionale del Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore può partecipare, su invito del Coordinatore, alle riunioni del Comitato Direttivo ed esprimere parere sulla redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Può essere consultato dal Comitato Direttivo su ogni altra questione contabile ritenuta di interesse.

Articolo 14
(Quota di partecipazione)

1. Ogni ente federato è tenuto alla corresponsione di una quota di partecipazione annuale, il cui ammontare complessivo è stabilito dal Comitato Direttivo. Nel corso dell'esercizio è possibile deliberare il versamento di contributi speciali.

2. La Federazione può accettare anche eventuali contributi di terzi erogati per sostenere l'attività istituzionale.

3. Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Articolo 15
(Fondo Comune)

Il fondo comune della Federazione è costituito da:

- le quote associative versate dagli enti federati;
- i contributi pubblici e privati;
- i rimborsi da convenzioni.

Articolo 16
(Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- l'eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto in proprietà alla Federazione;
- i contributi, le erogazioni e i lasciti di natura diversa.